

14•15•16 APRILE 2025

ELEZIONI RSU



MANUALE OPERATIVO

Indice

Sintesi Guida	3
Le elezioni RSU 2025	4
Calendario elezioni e tempistica	5
Elettorato attivo e passivo	6
Presentazione delle liste	8
Firme per presentazione	8
Compiti dell'Amministrazione	9
Commissione elettorale	10
Composizione Commissione elettorale	10
Compiti della Commissione elettorale	11
Scrutatori	15
Il seggio elettorale	15
Scheda elettorale	15
Preferenze	16
Operazioni di scrutinio	16
Inizio operazioni di scrutinio	16
Verbale elettorale della singola sezione	17
Quoziente necessario per la validità delle elezioni	17
Verbale elettorale finale e relativi adempimenti	18
Comunicazione risultati	19
Riparto e attribuzione dei seggi	20
Insediamiento della RSU	22
Numero dei componenti RSU	22
Schede di procedura per le elezioni RSU	25



**INSIEME DIAMO
VOCE AL FUTURO**



14•15•16 APRILE 2025

ELEZIONI RSU



SINTESI GUIDA

Le elezioni RSU 2025

Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e relativo regolamento elettorale

Sono state indette con il protocollo sottoscritto il 20 novembre 2024, contestualmente nella generalità delle Amministrazioni pubbliche.

Si svolgeranno nei giorni 14-15-16 aprile 2025.

Tutte le RSU attualmente in carica, sono ricondotte alla data prevista dai predetti protocolli a prescindere dalla data della loro costituzione o di rielezione.

I documenti di riferimento per la elezione delle RSU sono:

- Protocollo del 20 novembre 2024;
- Accordo collettivo quadro del 12 aprile 2022 per la costituzione delle RSU e relativo regolamento elettorale
- Accordo integrativo comparto Sanità (26 settembre 2024);
- Accordo integrativo comparto Funzioni Locali (6 maggio 2024);
- Accordo integrativo comparto Funzioni Centrali (16 novembre 2023).



**INSIEME DIAMO
VOCE AL FUTURO**



Calendario elezioni e tempistica

27 gennaio 2025	Annuncio delle elezioni da parte delle Associazioni sindacali e contestuale inizio della procedura elettorale
28 gennaio 2025	Messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell'elenco generale alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta; Contestuale inizio da parte delle organizzazioni sindacali della raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste che da questo momento potranno essere presentate
6 febbraio 2025	Termine iniziale per la costituzione della Commissione elettorale
14 marzo 2025	Termine per la presentazione delle liste elettorali
17 marzo 2025	Termine finale per la costituzione della Commissione elettorale
3 aprile 2025	Affissione delle liste elettorali da parte della Commissione
14/15/16 aprile 2025	Votazioni
Dalla chiusura delle operazioni elettorali sino alle ore 14:00 del 17 aprile 2025	Scrutinio
17-24 aprile 2025	Affissione risultati elettorali da parte della Commissione
28 aprile-6 maggio 2025	Invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale dell'ARAN per il tramite dell'apposita piattaforma presente sul sito dell'Agenzia

Altre tempistiche:

- La nomina degli scrutatori va effettuata entro due giorni lavorativi precedenti l'inizio delle votazioni
- I ricorsi alla Commissione elettorale vanno presentati entro i cinque giorni di affissione del "verbale finale" in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicato nell'intranet dell'amministrazione
- Esame dei ricorsi da parte della Commissione elettorale entro le 48 ore dalla presentazione
- Ricorso al Comitato dei Garanti entro 10 giorni dalla decisione della Commissione elettorale
- Parere del Comitato dei Garanti entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso

Elettorato

Attivo (diritto di voto)

Hanno diritto a votare (elettorato attivo) tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in servizio nell'amministrazione alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione provvisoria. Il lavoratore potrà effettivamente esprimere il proprio voto solo laddove sia ancora in servizio nella stessa sede il primo giorno della votazione.

Il personale assunto - con contratto di lavoro a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato con scadenza non anteriore al 31 dicembre - nel periodo intercorrente tra l'inizio delle procedure elettorali e il primo giorno della votazione ha diritto di voto nella sede ove presta servizio senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti della RSU, il cui numero rimane invariato.

Il personale delle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione che svolga l'attività su due o più istituzioni esercita l'elettorato attivo nella sede di titolarità o, se a tempo determinato, nella sede in cui presta il maggior numero di ore o, se con orario della stessa entità, in quella che gestisce il contratto.

Gli elenchi generali alfabetici degli aventi diritto al voto sono consegnati dalle Amministrazioni alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta a partire dal 28 gennaio 2025

Passivo (candidatura)

Sono eleggibili i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio), sia a tempo pieno che parziale.

Per le amministrazioni diverse dalle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione, sono altresì eleggibili i dipendenti a tempo determinato, in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), il cui contratto a termine, al fine di garantire la stabilità della RSU, abbia una durata complessiva di almeno 12 mesi ed in ogni caso non si concluda prima del 31 dicembre dell'anno in cui si procede al rinnovo della RSU.

Nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione oltre ai dipendenti con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data dell'annuncio, possono candidarsi anche i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato cui sia stato conferito un incarico annuale fino al termine dell'anno scolastico/accademico o fino al termine delle attività didattiche. Il personale che svolge l'attività su due o più istituzioni esercita l'elettorato passivo nella sede di titolarità.

I dipendenti che si trovano in posizione di comando, fuori ruolo o qualsiasi altra forma di assegnazione temporanea presso altre amministrazioni (o presso un'altra sede o struttura periferica) possono candidarsi:

- a) presso l'amministrazione/sede di assegnazione, a condizione che la durata del comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea sia almeno pari a quella prevista per godere del diritto all'elettorato passivo nel caso di rapporto di lavoro tempo determinato (vedi sopra). Al termine del periodo di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea il lavoratore rientra nell'amministrazione/sede di provenienza e decade dalla carica di componente RSU;

b) presso l'amministrazione/ sede di provenienza, laddove non sussistano i requisiti di cui alla lettera a). Qualora eletti, gli stessi devono rientrare nell'amministrazione/sede di provenienza, pena la decadenza da componente RSU.

Il personale in distacco o aspettativa sindacale a tempo pieno esercita l'elettorato passivo nell'amministrazione/sede di appartenenza.

Nelle amministrazioni di nuova istituzione, laddove alla data dell'inizio delle procedure elettorali risulti in servizio solo o prevalentemente personale comandato in attesa di inquadramento nelle relative dotazioni organiche, allo stesso è riconosciuto anche l'elettorato passivo (possono, cioè candidarsi) nell'amministrazione in cui presta servizio in comando purché abbia tale requisito nell'amministrazione di provenienza e quest'ultima rientri tra le amministrazioni pubbliche rappresentate dall'Aran (art. 1, d.lgs. n. 165/2001).

Va rimarcato che non possono candidarsi

1. I presentatori di lista (mentre possono candidarsi i sottoscrittori della lista);
2. I componenti della commissione elettorale;
3. I dipendenti a tempo determinato che non abbiano i requisiti richiamati;
4. I dipendenti con qualifica dirigenziale, compreso il personale del comparto con incarico dirigenziale a tempo determinato;

N.B. : Non è previsto alcun obbligo per il candidato di essere iscritto all'organizzazione sindacale nella cui lista è presentato. Il personale comandato presso Enti privati non coinvolti nelle elezioni delle RSU, mantiene l'elettorato attivo e passivo nell'Ente di provenienza.



**INSIEME DIAMO
VOCE AL FUTURO**



Presentazione delle liste

Possono presentare le liste elettorali (senza ulteriori adempimenti)

Tutte le Organizzazioni Sindacali, rappresentative indicate nel vigente CCNQ per le prerogative sindacali, comprese quelle ammesse con riserva.

Tutte le Organizzazioni Sindacali, rappresentative e non, formalmente aderenti alle Confederazioni sottoscrittici del Protocollo del 28 ottobre 2014, ed alle confederazioni firmatarie dell'accordo quadro del 20 novembre 2024. (nel caso si tratti di organizzazioni non rappresentative, le confederazioni firmatarie devono attestarne l'adesione tramite dichiarazione da allegare alla lista elettorale).

Tutte le Organizzazioni Sindacali di categoria che vi abbiano già provveduto in occasione di precedenti elezioni.

Possono presentare le liste elettorali

Tutte le Organizzazioni Sindacali di categoria che non rientrano nei casi precedenti, purché presentino, direttamente alla Commissione elettorale congiuntamente alla lista, lo statuto, l'atto costitutivo (oppure attestato sostitutivo rilasciato dall'Aran), la dichiarazione di adesione dell'accordo del 20 novembre 2024 per la costituzione delle RSU, nonché quella relativa all'applicazione della Legge 146/90.

Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo gli eleggibili (con approssimazione in difetto od in eccesso a seconda se sia inferiore o superiore al 50% dell'unità -)

Di seguito alleghiamo due esempi di approssimazione in eccesso o in difetto a seconda se inferiore o superiore al 50% dell'unità:

Eleggibili	1/3 eleggibili	Eleggibili + 1/3		Candidabili
5	1,67	6,67	superiore al 50%	7
4	1,33	5,33	inferiore al 50%	5

Firme per presentazione

Nelle amministrazioni/sedi RSU fino a 2.000 dipendenti:

2% del totale dei dipendenti

Nelle amministrazioni/sedi RSU con più di 2.000 dipendenti:

40 più l'1% del numero di dipendenti che eccedono i 2.000. In ogni caso, non è necessario acquisire più di 200 firme

- Ogni lavoratore può firmare una sola lista
- Le liste possono essere sottoscritte anche dai candidati

Le liste possono essere presentate dal 28 gennaio al 14 marzo 2025, all'Amministrazione o, dalla data del suo insediamento, direttamente alla Commissione Elettorale.



**INSIEME DIAMO
VOCE AL FUTURO**



La firma del presentatore di lista deve essere autenticata dal dirigente del competente ufficio dell'Amministrazione interessata, o da un suo delegato, ovvero in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge. L'eventuale inadempienza deve essere rilevata dalla Commissione Elettorale che assegna, in forma scritta, un termine congruo all'organizzazione interessata perché provveda alla formale regolarizzazione. In caso di invio della lista tramite PEC, la firma del presentatore può essere apposta in modalità digitale, che ne certifica senza ulteriori adempimenti l'autenticità.

Nella scheda elettorale le liste verranno collocate secondo l'ordine di arrivo.

L'ordine di arrivo è stabilito dalla data di ricevimento delle liste risultante dal protocollo della commissione elettorale o dell'amministrazione.

In caso di contemporaneità, l'ordine di precedenza sulla scheda elettorale è estratto a sorte.

Compiti dell'amministrazione

L'Amministrazione deve favorire la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali, informandoli tempestivamente, anche con proprie iniziative assunte nei modi ritenuti più idonei, dell'importanza delle elezioni, facilitando l'affluenza alle urne mediante una adeguata organizzazione del lavoro. L'Amministrazione è, altresì, chiamata a dare il proprio supporto logistico, attraverso il massimo sforzo organizzativo, affinché le votazioni si svolgano regolarmente, con l'avvertenza che, essendo le elezioni un fatto endosindacale, la stessa non deve entrare nel merito delle questioni relative alle operazioni elettorali in quanto esonerata da ogni compito avente natura consultiva, di verifica e controllo sulla legittimità dell'operato della Commissione e sui relativi adempimenti elettorali.

L'Amministrazione, sin dal 28 gennaio 2025, giorno successivo all'inizio delle procedure elettorali, deve mettere a disposizione alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta gli elenchi alfabetici generali dei dipendenti aventi diritto al voto e dei lavoratori candidabili, distinti per genere. I medesimi elenchi dovranno essere consegnati anche alla Commissione elettorale.

A richiesta delle OO.SS. o della Commissione elettorale dovranno essere forniti sottoelenchi, suddivisi con le medesime modalità degli elenchi generali, distinti per le eventuali sezioni elettorali istituite dalla Commissione elettorale per agevolare le operazioni di voto.

L'Amministrazione, che concorda gli adempimenti con le organizzazioni sindacali e poi, una volta insediata, con la Commissione elettorale, dovrà fornire la propria collaborazione curando tempestivamente tutti gli aspetti di pertinenza che, oltre alla consegna degli elenchi degli elettori e dei lavoratori candidabili, sono:

la messa a disposizione:

- del locale per la Commissione elettorale;
- dei locali per il voto;
- del materiale cartaceo o strumentale per lo scrutinio (matite, urne, ...);
- della stampa del "modello" della scheda predisposta dalla Commissione elettorale;
- della stampa delle liste dei candidati da affiggere all'ingresso delle sezioni;

in accordo con la Commissione elettorale, adottare ogni possibile misura volta a garantire:

- la sicurezza e sorveglianza dei locali dove si vota specie dopo la chiusura giornaliera delle sezioni;
- l'integrità delle urne sigillate fino allo scrutinio utilizzando ogni mezzo utile a disposizione.

L'Amministrazione ha l'obbligo di consentire ai componenti delle Commissioni elettorali l'assolvimento dei propri compiti utilizzando ogni forma di flessibilità nell'organizzazione del lavoro.

I componenti della Commissione elettorale espletano i compiti loro attribuiti durante l'orario di servizio e, ove compatibile con la composizione della Commissione stessa, durante l'orario di lavoro. Il tempo necessario per l'espletamento delle operazioni elettorali è equiparato a tutti gli effetti al servizio prestato.

Anche i presidenti di sezione e gli scrutatori espletano i compiti loro attribuiti durante l'orario di servizio e, ove compatibile con la durata delle operazioni elettorali - comprendente il giorno antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura delle votazioni - durante l'orario di lavoro. Il tempo necessario per l'espletamento delle operazioni elettorali è equiparato anche per loro a tutti gli effetti al servizio prestato.

L'Amministrazione deve trasmettere all'Aran il verbale riassuntivo ricevuto dalla Commissione elettorale tempestivamente e comunque nel periodo intercorrente tra il 28 aprile ed il 6 maggio 2025.

Commissione elettorale

Entro il 6 febbraio 2025

Entro il 17 marzo 2025

Primo termine per Insediamento commissione

Termine conclusivo per la Costituzione formale della Commissione che deve essere designata entro il 14 marzo 2025

Solo le associazioni sindacali presentatrici di lista possono designare un componente. I componenti non possono candidarsi e, una volta accettata la designazione, dovranno dichiarare di non volersi candidare.

I componenti espletano il proprio compito in orario di servizio.

Composizione Commissione Elettorale

I componenti della Commissione elettorale sono designati esclusivamente dalle organizzazioni sindacali che presentano le liste e devono essere indicati tra i lavoratori in servizio presso l'Amministrazione in cui si vota, ivi compresi quelli a tempo determinato o in posizione di comando o fuori ruolo. Il lavoratore designato quale componente della Commissione elettorale all'atto dell'accettazione dovrà dichiarare di non volersi candidare.



**INSIEME DIAMO
VOCE AL FUTURO**



In presenza di Amministrazioni sede unica di RSU, articolate in più sedi di servizio, il componente della Commissione può essere un qualsiasi dipendente dell'Amministrazione, indipendentemente dalla sede di lavoro (principale o distaccata).

Nel caso in cui nella medesima sede di lavoro siano previste più collegi di elezione della RSU (es. ministeri articolati in più dipartimenti aventi sede in un unico stabile), il componente della Commissione elettorale può anche essere un dipendente di ufficio diverso da quello ove opera il collegio elettorale della RSU, purché in servizio presso la sede stessa.

Non possono essere designati quali componenti della Commissione elettorale i dirigenti (a tempo indeterminato o determinato, ivi inclusi i dipendenti del comparto ai quali sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale).

L'Amministrazione non ha alcun compito né può intervenire sulle designazioni dei componenti della Commissione elettorale, che possono essere effettuate fino al 14 marzo 2025 esclusivamente dalle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste elettorali.

La Commissione elettorale deve essere formata da almeno tre componenti ed è compito delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista garantirne il numero minimo.

Le designazioni dei componenti sono effettuate di norma contestualmente alla presentazione della lista o, al più, successivamente alla presentazione della stessa e sono presentate all'ufficio dell'Amministrazione a ciò preposto.

A decorrere dal 6 febbraio 2025, al raggiungimento della terza designazione, l'Amministrazione comunica ai soggetti designati l'avvenuta costituzione della Commissione elettorale, nonché l'indicazione del locale ove la stessa opera e trasmette a questa tutti i documenti nel frattempo pervenuti. La Commissione elettorale è integrata, entro il termine ultimo del 17 marzo 2025, con tutti i componenti designati entro il 14 marzo 2025 dalle organizzazioni sindacali che hanno presentato una lista.

Con l'avvenuta costituzione della Commissione elettorale, le liste e tutti gli atti saranno consegnati direttamente a quest'ultima, tranne le liste trasmesse via PEC che l'Amministrazione trasmetterà successivamente all'indirizzo mail della Commissione elettorale.

Nel caso in cui alla data del 14 marzo 2025 non siano pervenute almeno tre designazioni, sarà cura dell'Amministrazione chiedere tempestivamente a tutte le organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste di designare, entro il 21 marzo 2025 (ovvero 7 giorni dal termine di presentazione delle liste elettorali), un componente aggiuntivo al fine di raggiungere i tre componenti necessari per la costituzione della Commissione elettorale. Qualora siano state presentate due liste e designati due soli componenti, entrambi i sindacati presentatori di lista possono designare un componente aggiuntivo. Nel caso in cui sia stata presentata un'unica lista, o se i solleciti inviati dall'Amministrazione alle organizzazioni sindacali per designare propri componenti non avessero seguito, il 22 marzo 2025 (ovvero decorsi 7 giorni dal termine di presentazione delle liste) la Commissione elettorale può comunque essere costituita con i componenti designati.



**INSIEME DIAMO
VOCE AL FUTURO**



Compiti della Commissione elettorale

Il regolamento per la disciplina dell'elezione della RSU non è esaustivo dell'intera casistica che può presentarsi nel corso delle procedure elettorali. È, pertanto, compito delle Commissioni elettorali, a fronte di fattispecie non regolate, colmarne le lacune stabilendo i criteri cui attenersi sulla base dei principi di correttezza e di buona fede, nonché facendo riferimento ai principi generali dell'ordinamento.

Di seguito, si fornisce una sintesi delle clausole contrattuali e dei chiarimenti forniti nelle precedenti elezioni in ordine agli adempimenti della Commissione elettorale, la quale:

1. nella prima seduta plenaria elegge il presidente e, in ragione delle esigenze organizzative dell'Amministrazione, previo accordo con il dirigente preposto, definisce l'orario di apertura e chiusura giornaliera della sezione ed in particolare l'orario di chiusura dell'ultimo giorno di votazione, avvertendo tutti i dipendenti elettori mediante pubblicità in luogo accessibile a tutti i dipendenti o nell'intranet dell'Amministrazione. La Commissione elettorale non può modificare le date di votazione e di scrutinio stabilite con il Protocollo del 20 novembre 2024, ma può fissare la durata giornaliera di apertura della sezione che dovrà essere tale da contemperare da un lato la necessità di favorire la massima partecipazione al voto del personale, anche tenendo conto di eventuali articolazioni dell'orario di lavoro su più turni, e dall'altro l'esigenza di non gravare inutilmente sulla funzionalità del servizio se non nei limiti descritti. Nel caso in cui, ad esempio, si verifici che nella prima giornata di votazione tutti gli elettori abbiano espresso il proprio voto, la sezione dovrà rimanere chiusa sino alla data fissata per procedere allo scrutinio, avendo cura di garantire la sicurezza dell'urna e del materiale elettorale;
2. acquisisce dall'Amministrazione l'elenco generale degli elettori (titolari di elettorato attivo) e dei lavoratori candidabili (titolari di elettorato passivo) e tutta la documentazione pervenuta all'Amministrazione sino alla prima formale costituzione della Commissione elettorale;
3. riceve le ulteriori liste elettorali;
4. verifica le liste e le candidature presentate e ne decide l'ammissibilità. A tal fine si rinvia ad un'attenta lettura di quanto riportato ai paragrafi § 4 e § 5;
5. esamina, entro due giorni lavorativi dal ricevimento, i ricorsi sull'ammissibilità delle liste e delle candidature. Compete, infatti, esclusivamente alla Commissione elettorale la verifica del rispetto delle regole che devono essere seguite nella presentazione delle liste. Le Commissioni elettorali devono autonomamente e motivatamente decidere sull'ammissibilità delle liste e sui difetti meramente i formali ammesse alla regolarizzazione, non essendo possibile a soggetti terzi, ivi compresa l'A.Ra.N., intervenire e assumere orientamenti in proposito. In caso di rilevazione di difetti meramente formali nella presentazione delle liste rientranti tra quelli ammessi alla regolarizzazione, la Commissione assegna, in forma scritta, un termine congruo per provvedervi. Tra i casi di regolarizzazioni formali ammissibili rientrano anche quelli relativi a liste presentate con denominazioni non perfettamente conformi rispetto alla denominazione risultante dallo statuto dell'organizzazione sindacale a cui la lista si riferisce, per come riportato negli elenchi pubblicati sul sito dell'A.Ra.N.;
6. conclusa l'analisi delle liste e degli eventuali ricorsi sulle stesse, comunica tempestivamente alle Organizzazioni sindacali se la lista che è stata presentata sia stata ammessa o meno;
7. porta a conoscenza di tutti i lavoratori le liste elettorali ed i relativi candidati mediante affis-

sione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicandole sull'intranet dell'Amministrazione almeno otto giorni prima della data fissata per le votazioni (ovvero entro il 3 aprile 2025);

8. definisce, previo accordo con il dirigente preposto, o persona da lui delegata, i luoghi delle votazioni (vale a dire la/le sezioni) e procede all'attribuzione dell'elenco degli aventi diritto al voto per ciascuna sezione, in modo tale da garantire a tutti l'esercizio del voto. Qualora l'ubicazione delle sedi di lavoro (es. sedi staccate) e il numero dei votanti lo richiedano, infatti, possono essere stabiliti più luoghi di votazione in misura atta ad evitare una significativa mobilità del personale, avendo cura di evitare eccessivi frazionamenti e di assicurare la segretezza del voto garantendo l'integrità dell'urna con le modalità indicate al successivo punto 14. Va, comunque, garantita la contestualità delle votazioni, fermo restando che il collegio elettorale è unico, essendo unica la RSU da eleggere. I luoghi delle votazioni devono essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicati nell'intranet dell'Amministrazione almeno otto giorni prima della data fissata per le votazioni;
9. predispone il "modello" della scheda elettorale e ne segue la successiva stampa verificando, con scrupolosità, che le denominazioni delle organizzazioni sindacali siano esatte, che siano rispettati l'ordine di presentazione delle liste elettorali, nonché le indicazioni dell'art. 25 dell'ACNQ 12 aprile 2022;
10. distribuisce il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
11. predispone l'elenco completo degli aventi diritto al voto per ciascuna sezione;
12. nomina il presidente di sezione nell'ambito dei componenti della commissione stessa. Nel caso di pluralità di sezioni la commissione elettorale può nominare il presidente della sezione anche scegliendo tra il personale titolare – nella singola sezione - dell'elettorato attivo;
13. nomina gli scrutatori tra i lavoratori titolari di elettorato attivo che non siano candidati. Nel nominare gli scrutatori tiene conto delle eventuali designazioni effettuate ai sensi dell'art. 23 dell'ACNQ 12 aprile 2022. Laddove le designazioni degli scrutatori pervenute non siano sufficienti, la Commissione elettorale nomina al suo interno ulteriori scrutatori affinché il numero degli stessi sia almeno pari a due. In caso di pluralità di sezioni, qualora il numero di designazioni degli scrutatori non sia sufficiente, la Commissione nomina d'ufficio gli ulteriori scrutatori scegliendo al suo interno o tra il personale titolare di elettorato attivo nella singola sezione, che non sia candidato;
14. fermo restando che all'interno del seggio elettorale è ammessa la presenza solo dei componenti del seggio, dei componenti della commissione elettorale e dei votanti, adotta ogni misura atta a garantire la regolarità delle votazioni e l'integrità dell'urna e delle schede elettorali, quali a titolo esemplificativo:
 - attestare formalmente nel verbale al termine di ogni giornata di votazione il numero degli elettori che hanno esercitato il diritto di voto;
 - al termine di ogni giornata di votazione sigillare le urne con apposizione delle firme di tutti i membri della sezione sul sigillo e inserire le schede già firmate dai componenti della sezione e non utilizzate in una busta da sigillare;
 - garantire in collaborazione con l'Amministrazione l'inaccessibilità delle urne durante la chiusura della sezione.
15. organizza e gestisce le operazioni di scrutinio avendo cura di verificare, prima di procedere all'apertura delle urne, che sia stato raggiunto il prescritto quoziente necessario per la validità

delle elezioni nel collegio elettorale (inteso come somma di tutte le eventuali sezioni di cui si compone). Nel caso in cui nel collegio elettorale il citato quoziente non sia stato raggiunto, non si deve procedere allo scrutinio;

16. raccoglie i dati elettorali parziali delle singole sezioni (se previste) e fa il riepilogo finale dei risultati;
17. compila i verbali delle operazioni elettorali, incluso quello finale contenente i risultati. Nel verbale delle operazioni di scrutinio, che la Commissione elettorale redige in proprio, dovranno essere riportate tutte le contestazioni. Sulla base dei risultati elettorali assegna i seggi alle liste e proclama gli eletti
 - Elezione del Presidente;
 - Acquisizione dalla struttura amministrativa interessata dell'elenco generale degli elettori e dei lavoratori candidabili;
 - Ricevimento delle liste elettorali;
 - Verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione circa l'ammissibilità delle stesse;
 - Esame dei ricorsi in materia di ammissibilità di liste e candidature entro 48 ore dal ricevimento;
 - Pubblicizzazione ai lavoratori delle liste ammesse al voto, almeno 8 gg. antecedenti la votazione (entro il 3 aprile 2025);
 - Definizione dei seggi con l'attribuzione dei relativi elettori;
 - Predisposizione "modello" della scheda elettorale, verifica denominazioni esatte delle sigle sindacali e rispetto ordine di presentazione delle liste;
 - Distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
 - Predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascun seggio;
 - Nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori;
 - Organizzazione e gestione delle operazioni di voto e di scrutinio;
 - Raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati;
 - Compilazione dei verbali;
 - Comunicazione dei risultati ai lavoratori, all'amministrazione e alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista;
 - Esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti;
 - Trasmissione dei verbali e degli atti all'amministrazione per la debita conservazione e la trasmissione all'ARAN.

N.B. nella prima seduta plenaria la Commissione elegge il presidente e, in ragione delle esigenze organizzative dell'Amministrazione, previo accordo con il dirigente preposto, definisce l'orario di apertura e chiusura giornaliera della sezione ed in particolare l'orario di chiusura dell'ultimo giorno di votazione, avvertendo tutti i dipendenti elettori mediante pubblicità in luogo accessibile a tutti i dipendenti o nell'intranet dell'Amministrazione. La Commissione può fissare la durata giornaliera di apertura della sezione che dovrà essere tale da contemperare da un lato la necessità di favorire la massima partecipazione al voto del personale, anche tenendo conto di eventuali articolazioni dell'orario di lavoro su più turni, e dall'altro l'esigenza di non gravare inutilmente sulla funzionalità del servizio se non nei limiti descritti.

Scrutatori

I presentatori di lista, non oltre 48 ore dall'inizio delle votazioni, designano uno scrutatore tra i lavoratori non candidati per ogni seggio elettorale.

Il voto è segreto

Non può essere espresso né per lettera né per delega

Il seggio elettorale

Composizione: Presidente nominato dalla Commissione elettorale e scrutatori.

Attrezzature: Urna chiusa e sigillata, elenco degli elettori del seggio.

Identificazione: Ogni elettore deve presentare un documento di riconoscimento personale deve essere riconosciuto da almeno 2 scrutatori.

Scheda elettorale

Deve essere: Unica, contenente le liste in ordine di presentazione e con pari evidenza.
Firmata da almeno 3 componenti del seggio/sezione elettorale.

Consegnata dal Presidente o da un componente del seggio/sezione elettorale.

Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.

Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

Preferenze

Amministrazione: L'elettore può votare per la sola lista e/o esprimere una preferenza per un candidato.

Fino a 200 dipendenti - 1 preferenza

Oltre 200 dipendenti - 2 preferenze

Il voto di preferenza sarà espresso dall'elettore scrivendo il nome e cognome del candidato preferito nell'apposito spazio sulla scheda.

Nella scheda ad 1 preferenza sono indicati i candidati.

Nella scheda a 2 preferenze non sono indicati i candidati ma sono previsti appositi spazi per permettere all'elettore di esprimere le proprie preferenze.

N.B. L'indicazione di più preferenze vale solo come voto di lista anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più liste o a candidati di più liste rende nulla la scheda. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio saranno pubbliche.

La Commissione elettorale autorizza l'apertura delle urne per lo scrutinio nel seggio (o nei vari seggi nel caso in cui vi siano seggi staccati) solo dopo aver proceduto alla verifica del raggiungimento del quorum nel collegio elettorale (50% + 1 degli aventi diritto).

In caso di mancato raggiungimento del quoziente richiesto, non si deve procedere alle operazioni di scrutinio e le elezioni vengono ripetute entro 30 giorni con le stesse liste.

Qualora non si raggiunga il quoziente richiesto anche nelle seconde elezioni, l'intera procedura è attivabile nei successivi 90 giorni.

Inizio operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio avvengono contestualmente in tutte le amministrazioni il giorno 17 aprile 2025. In nessuna Amministrazione può essere prevista una anticipazione dello scrutinio.

La Commissione elettorale **non può** modificare le date delle votazioni e dello scrutinio. La Commissione può fissare la durata oraria di apertura dei seggi!

Nel caso in cui si verifici che nella prima giornata di votazione tutti gli elettori abbiano espresso il proprio voto, la sezione dovrà rimanere chiusa sino alla data fissata per procedere allo scrutinio (17 aprile 2025), avendo cura di garantire la sicurezza dell'urna e del materiale elettorale.



**INSIEME DIAMO
VOCE AL FUTURO**



Verbale elettorale della singola sezione

Nella sola ipotesi in cui il collegio elettorale è articolato in più sezioni, dopo che la commissione autorizza l'apertura delle urne in quanto il quoziente per la validità delle elezioni è stato raggiunto, la singola sezione all'esito dello scrutinio dovrà compilare il verbale di sezione.

Il verbale di sezione deve essere compilato utilizzando esclusivamente il fac-simile allegato n. 4 all'ACNQ 12 aprile 2022.

Tale documento non è suscettibile di rielaborazione e non può contenere omissioni o cancellazioni perché collegato all'accertamento della rappresentatività. Non è consentito l'utilizzo di verbali diversi da quello allegato all'ACNQ del 12 aprile 2022 anche se predisposti dai sindacati.

Per facilitare la compilazione del verbale di sezione si formulano le seguenti indicazioni. Il verbale si compone di:

- una parte iniziale che riporta i dati identificativi della sezione e dell'Amministrazione/collegio nonché la data delle elezioni;
- una parte dedicata all'acquisizione dei dati numerici relativi ai dipendenti aventi diritto al voto (elettori) ed ai votanti (elettori che hanno espresso il voto), alle schede valide, alle schede nulle, alle schede bianche, alle schede scrutinate;
- a seguire vanno indicati, in corrispondenza delle colonne "Nome lista" numerate progressivamente da 1 a 6, il nome delle liste ammesse alla competizione elettorale e i voti ottenuti da ciascuna di esse. Laddove siano presenti più di 6 liste, occorre compilare successivi modelli componenti un unico verbale di sezione;
- in fondo al verbale va apposta la firma del presidente della sezione e degli scrutatori.

Il presidente di sezione, nel compilare il verbale di sezione, deve avere cura di verificare la esattezza e la congruità dei dati riportati quali, a titolo esemplificativo:

- che il numero dei votanti coincida con la somma delle schede scrutinate (pari alle schede valide + bianche + nulle);
- che totale dei voti di tutte le liste coincida con il numero delle schede valide (escluse le schede bianche e nulle).

Quoziente necessario per la validità delle elezioni

Per determinare se sia stato raggiunto il quoziente necessario per la validità delle elezioni, occorre prendere in considerazione il numero dei votanti rapportandolo al numero degli aventi diritto al voto nell'intero collegio elettorale.

Le elezioni sono valide quando ha votato almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto (elettorato attivo).

Esempio:

nel caso in cui l'elenco degli elettori aventi diritto al voto sia pari a n. 125 dipendenti, il quoziente è raggiunto solo nel caso in cui abbiano votato almeno n. 63 elettori $[(125:2)+1]$;

nel caso in cui l'elenco degli elettori aventi diritto al voto sia pari a n. 126 dipendenti, il quoziente è raggiunto solo nel caso in cui abbiano votato almeno n. 64 elettori $[(126:2)+1]$.

La Commissione elettorale autorizza l'apertura delle urne per lo scrutinio nella sezione (o nelle varie sezioni nel caso in cui vi siano più sezioni) solo dopo avere proceduto alla verifica del raggiungimento del quoziente necessario per la validità delle elezioni nel collegio elettorale.

In caso di mancato raggiungimento del quoziente richiesto non si deve procedere alle operazioni di scrutinio e le sole elezioni devono essere ripetute entro 30 giorni. In tali casi non è ammessa la presentazione di nuove liste.

Qualora non si raggiunga il quoziente richiesto anche nelle seconde elezioni, l'intera procedura deve essere riattivata ex novo e conclusa nei successivi 90 giorni.

Verbale elettorale finale e relativi adempimenti

Il fac-simile del verbale finale, allegato all'Accordo quadro del 12 aprile 2022, non è suscettibile di rielaborazione e non può contenere omissioni o cancellazioni da parte delle Commissioni elettorali perché collegato all'accertamento della rappresentatività.

Il verbale elettorale è organizzato in quattro parti che devono essere tutte scrupolosamente compilate.

La Commissione elettorale, nel compilare il verbale finale, deve avere cura di verificare la esattezza e la congruità dei dati riportati.

L'ordine delle operazioni per la ripartizione e la successiva assegnazione dei seggi è la seguente:

- Definizione del quorum;
- Ripartizione dei seggi alle liste;
- Attribuzione dei seggi ai candidati delle liste che li hanno conseguiti.

Comunicazione risultati

La Commissione elettorale, dopo aver proceduto alla redazione del verbale finale lo affiggerà in luogo accessibile a tutti i dipendenti e/o pubblicato nell'intranet dell'Amministrazione per almeno 5 giorni, dal 17 fino al 24 aprile 2025.

Decorsi i 5 giorni di affissione del verbale finale senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, l'assegnazione dei seggi si intende confermata e la Commissione elettorale ne dà atto nel verbale "delle operazioni elettorali".

Se nei 5 giorni di affissione dei risultati sono stati presentati ricorsi o reclami la Commissione li esamina entro 48 ore, inserendo l'esito nel verbale "delle operazioni elettorali" la conclusione a cui è pervenuta ed eventualmente modificando il "verbale finale" che viene nuovamente affisso in luogo accessibile a tutti i dipendenti o pubblicato nell'intranet dell'amministrazione. Copia del "verbale finale", del "verbale delle operazioni elettorali" e, in caso di più sezioni, dei "verbali di sezione" dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle organizzazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui sopra nonché all'amministrazione.

Le decisioni della Commissione elettorale sono impugnabili entro 10 giorni dinanzi all'apposito Comitato dei garanti.

All'Amministrazione devono essere consegnati tutti i verbali - in originale o copia conforme - nonché una copia della scheda predisposta per le votazioni, anch'essa siglata dal presidente e da tutti i componenti della Commissione elettorale. Tutti i verbali devono essere conservati anche dalla RSU.

La Commissione elettorale, dopo la convalida della RSU, consegna all'Amministrazione il plico sigillato contenente tutto il materiale delle elezioni, che sarà conservato secondo gli accordi tra Commissione elettorale e Amministrazione, in modo da garantirne la sua integrità per almeno tre mesi o, in caso di contenziosi pendenti, fino alla conclusione degli stessi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato dell'Amministrazione.

L'invio all'ARAN deve avvenire **esclusivamente a cura dell'Amministrazione ed inderogabilmente entro i cinque giorni successivi alla consegna** (tra il 28 aprile e il 6 maggio 2025). La trasmissione deve avvenire per via telematica mediante l'inserimento dei dati contenuti nel verbale finale definito all'interno dell'applicativo VERBALI RSU, disponibile nell'Area riservata alle Amministrazioni pubbliche del sito internet dell'ARAN, applicativo accessibile a partire dal 28 aprile 2025. Al fine di ridurre i tempi necessari per completare la trasmissione dei dati contenuti nei Verbali RSU, si ricorda che è opportuno procedere al loro caricamento **in presenza della Commissione elettorale**. Infatti:

1. nella fase di inserimento dei dati l'applicativo segnalerà la presenza di eventuali errori materiali (es. la somma dei votanti non coincide con la somma delle schede scrutinate). In tal caso l'Amministrazione non potrà correggere autonomamente il dato ma dovrà comunicare alla Commissione elettorale le anomalie riscontrate dalla procedura. Solo qualora la Commissione provveda a correggere tali anomalie, redigendo un nuovo verbale finale che sostituisce quello errato, l'Amministrazione potrà inserire il dato corretto. **Al contrario, ove ciò non accada, l'Amministrazione dovrà dichiarare che, benché informata, la Commissione non ha provveduto alla modifica del verbale finale e completare la procedura di trasmissione;**
2. prima di procedere all'invio dei dati caricati, occorrerà stampare il documento generato dalla procedura, contenente il riepilogo dei dati inseriti, **che dovrà essere firmato dalla Commissione elettorale; il verbale elettorale generato dalla procedura deve essere una copia conforme all'originale consegnato dalla Commissione elettorale;**

3. il documento firmato dovrà essere conservato dall'Amministrazione, insieme a verbali ricevuti ed alla copia della scheda elettorale, per dieci anni;
4. copia del documento generato dall'applicativo e firmato dalla Commissione elettorale dovrà essere consegnata alla Commissione stessa per l'inoltro alle OO.SS. presentatrici di lista;
5. verrà richiesta la dichiarazione del rispetto dell'obbligo di affissione dei risultati elettorali per i giorni previsti dal calendario elettorale. Inoltre, sarà necessario precisare, negli appositi campi, l'esistenza di eventuali ricorsi pendenti. Anche in presenza di ricorsi il verbale dovrà comunque essere trasmesso, con l'apposita annotazione, e sarà cura dell'Amministrazione comunicare successivamente, sempre per via telematica, l'esito degli stessi.

Riparto e attribuzione dei seggi

Il numero dei seggi attribuibili è pari al numero dei componenti della RSU eleggibili nel collegio elettorale con il metodo proporzionale tra liste concorrenti, in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti. In particolare, ad ogni scheda corrisponde un unico voto di lista, indipendentemente dal numero di preferenze che potevano essere espresse.

Di seguito si riporta l'ordine delle operazioni per la ripartizione e la successiva assegnazione dei seggi:

- A. calcolo del quorum;
- B. ripartizione dei seggi alle liste;
- C. attribuzione dei seggi ai candidati.

In dettaglio:

A. Calcolo del quorum

Il quorum si calcola dividendo il numero dei voti validi per il numero dei seggi attribuibili

Esempio:

Collegio elettorale con n. 125 lavoratori aventi diritto al voto e 3 seggi da attribuire. Si recano a votare n. 120 elettori (votanti), con voti validi 118, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla:

Calcolo del quorum: voti validi (n. 118) diviso numero dei seggi da ripartire (n. 3) = $118 : 3 = 39,333$. Il QUORUM è pari a 39,333

La norma non prevede alcun arrotondamento per difetto o per eccesso e quindi il numero del quorum va utilizzato, se del caso, con i suoi decimali.

B. Ripartizione dei seggi alle liste

Esempio n. 1:

I voti dei 120 elettori che si sono recati a votare sono risultati così espressi: 118 voti validi alle varie liste, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla. Le liste hanno ottenuto rispettivamente:

Lista n. 1 voti validi	55
Lista n. 2 voti validi	46
Lista n. 3 voti validi	12
Lista n. 4 voti validi	5
Totale voti validi	118

Calcolo della ripartizione dei seggi alle liste		
Lista n. 1 voti validi 55 diviso quorum 39,333 = 1,398 ovvero 1 seggio	resti	0,398
Lista n. 2 voti validi 40 diviso quorum 39,333 = 1,169 ovvero 1 seggio	resti	0,169
Lista n. 3 voti validi 12 diviso quorum 39,333 = 0,305 ovvero 0 seggi	resti	0,305
Lista n. 4 voti validi 10 diviso quorum 39,333 = 0,127 ovvero 0 seggi	resti	0,127
Totale voti validi 118		

In questo caso sono stati ripartiti con il quoziente intero 2 seggi su 3.

Il terzo seggio è assegnato alla lista n. 1, essendo quella che ha il resto maggiore.

I tre seggi sono così ripartiti:

Lista n. 1	2 seggi
Lista n. 2	1 seggio
Lista n. 3	0 seggi
Lista n. 4	0 seggi

I seggi saranno attribuiti alle singole liste secondo il criterio proporzionale.

In particolare:

- si divide il numero dei voti ottenuti da ogni singola lista per il quorum calcolato come sopra;
- si assegna ad ogni lista un numero di seggi pari al numero intero ottenuto dalla divisione di cui alla lettera a);
- si assegnano i seggi residui utilizzando la regola dei migliori resti [intendendo per "resto" il decimale dopo la virgola del risultato della divisione di cui al punto a)].

In caso di parità di resti, il seggio viene attribuito alla lista che ha ottenuto complessivamente il maggior numero di voti (da non confondere con le preferenze).

In caso di parità di voti, il seggio viene attribuito al componente del genere meno rappresentato in seno alla RSU. A tal fine è necessario procedere ad una simulazione di assegnazione dei seggi ai candidati aventi titolo per verificare la distribuzione fra i generi.

A parità di genere, al componente anagraficamente più giovane.

C. Attribuzione dei seggi ai candidati

Solo dopo avere ripartito i seggi tra le liste, la Commissione elettorale li attribuisce sulla base dei voti di preferenza ottenuti dai candidati delle liste cui sono stati assegnati i seggi, al fine di individuare gli eletti.

Nell'ambito delle liste, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati. In caso di parità di voti di preferenza, vale l'ordine all'interno della lista.

Nel caso in cui non sia possibile l'attribuzione di tutti i seggi per mancanza di candidati (es. una lista ha presentato un solo candidato ma ha ottenuto 2 seggi) è esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista.

Qualora il numero dei seggi complessivamente attribuiti sia inferiore al numero minimo dei componenti delle RSU (art. 9, comma 5, ACNQ 12 aprile 2022), fermo restando l'invio del verbale delle elezioni all'A.Ra.N., le elezioni dovranno essere ripetute, attivando ex novo l'intera procedura che dovrà concludersi entro 90 giorni, con l'avvertenza che non sono contemplate nelle norme elezioni suppletive per la sola copertura dei seggi vacanti.

Insediamiento della RSU

La Commissione elettorale, trascorsi cinque giorni dalla affissione dei risultati elettorali in luogo accessibile a tutti i dipendenti o nell'intranet dell'Amministrazione senza che siano stati presentati ricorsi, ovvero dopo avere esaminato entro 48 ore gli eventuali ricorsi e reclami, dà atto nel verbale finale - **che diviene definitivo** - della conferma della proclamazione degli eletti.

Da tale momento, la RSU può legittimamente operare.

L'insediamento della RSU è, infatti, contestuale alla proclamazione degli eletti, senza la necessità di alcun adempimento o iniziativa da parte dell'Amministrazione o da parte delle organizzazioni sindacali.

In caso di ricorsi presentati al Comitato dei garanti o in sede giurisdizionale, nelle more del pronunciamento, la RSU può comunque operare con riserva, circostanza che deve risultare anche, nelle convocazioni degli incontri con la nuova RSU, nelle quali dovrà essere esplicitata l'esistenza di un giudizio pendente.

Numero dei componenti RSU

I numeri delle composizioni delle RSU sono contenuti all'interno dell'articolo 4 dell'ACQN del 12 aprile 2022.

Tuttavia, per ogni comparto è stato siglato un Accordo integrativo che specifica i numeri di composizione.



**INSIEME DIAMO
VOCE AL FUTURO**



Funzioni Centrali

Le RSU sono costituite, nell'ambito di ciascuna amministrazione, presso le articolazioni organizzative in atto individuate come sedi di contrattazione integrativa a livello di posto di lavoro.

In particolare:

- a. per le amministrazioni che occupano un numero di dipendenti non superiore a 15 unità, è costituito un unico organismo di rappresentanza unitaria del personale;
- b. per le amministrazioni che occupano un numero di dipendenti superiore a 15 unità ed aventi sede unica, è costituito un unico organismo di rappresentanza unitaria del personale;
- c. per le amministrazioni con un numero di dipendenti superiore a 15 unità e con pluralità di articolazioni delle sedi di lavoro, è costituito un organismo di rappresentanza unitaria per ciascuna delle predette articolazioni individuate a seguito delle apposite procedure di mappatura come sedi di contrattazione collettiva integrativa a livello di posto di lavoro.

- 1 componente nelle amministrazioni con un numero di dipendenti fino a 15;
- 3 unità nelle amministrazioni - o articolazioni organizzative - con un numero di dipendenti da 16 a 50;
- 5 componenti nelle amministrazioni - o articolazioni organizzative - con un numero di dipendenti da 51 a 100;
- 7 componenti nelle amministrazioni - o articolazioni organizzative - con un numero di dipendenti da 101 a 200;

Nelle amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti: 7 componenti per i primi 200 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 300 dipendenti o frazione di 300;

Nelle amministrazioni che occupano più di 3.000 dipendenti: 37 componenti per i primi 3.000 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 500 dipendenti o frazione di 500.

I dipendenti del comparto Funzioni Centrali che operano presso le sedi estere diverse da quelle del MAECI (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale) partecipano alle votazioni per la RSU dell'unità di riferimento presso la Direzione generale della rispettiva amministrazione. A tal fine è costituito apposito seggio presso l'Ufficio Consolare del Paese in cui insiste la sede di lavoro, che comunica l'esito dello scrutinio stesso alla Commissione elettorale di riferimento appena terminate le operazioni di scrutinio.

Funzioni Locali

- 1 componente nelle amministrazioni con un numero di dipendenti fino a 15;
- 3 componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da 16 a 50;
- 5 componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da 51 a 100;
- 7 componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da 101 a 150;
- 9 componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da 151 a 200.

Nelle amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti: 9 componenti per i primi 200 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 300 dipendenti o frazione di 300.

Nelle amministrazioni che occupano più di 3.000 dipendenti: 39 componenti per i primi 3.000 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 500 dipendenti o frazione di 500.



Sanità

È prevista un'unica RSU per ogni azienda o ente.

Il numero dei componenti delle RSU è pari a:

- 1 componente nelle amministrazioni con un numero di dipendenti fino a 15;
- 3 componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da 16 a 50;
- 5 componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da 51 a 100;
- 7 componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da 101 a 150;
- 9 componenti nelle amministrazioni con un numero di dipendenti da 151 a 200.

Nelle amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti: 9 componenti per i primi 200 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 300 dipendenti o frazione di 300.

Nelle amministrazioni che occupano più di 3.000 dipendenti: 39 componenti per i primi 3.000 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 500 dipendenti o frazione di 500.



**INSIEME DIAMO
VOCE AL FUTURO**



14•15•16 APRILE 2025

ELEZIONI RSU



SCHEDE DI PROCEDURA

ENTE/AMMINISTRAZIONE _____

Prot. _____ data ____ / ____ / _____

(Amministrazioni con meno di 15 dipendenti: è sufficiente 1 componente; Amministrazioni con più di 15 dipendenti: almeno 3 componenti)

Ai signori

(Cognome nome)

(Cognome nome)

(Cognome nome)

E, p.c.

Alle OO.SS.

(Solamente alle oo.ss che hanno presentato la lista)

CGIL FP fax _____

CISL FP fax _____

UIL FPL fax _____

Ai Sigg. Responsabili - posta interna

Oggetto: **commissione elettorale – rinnovo R.S.U.**

Con la presente si comunica che a seguito delle designazioni pervenute da parte delle OO.SS. in indirizzo, le SS.VV. sono nominate componenti della Commissione Elettorale di cui all'oggetto e pertanto dalla data odierna la stessa è da considerarsi insediata.

Si precisa che Codesta commissione elettorale potrà svolgere la propria attività nella sala _____ di questo Ente, avvalendosi, per quanto di competenza di questa Amministrazione, della collaborazione dell'Ufficio del Personale.

Cordiali saluti.

Il Segretario/Direttore Generale

ENTE/AMMINISTRAZIONE _____

Oggetto: **elezioni RSU – verbale relativo all’insediamento della commissione elettorale ed nomina del presidente.**

(Amministrazioni con meno di 15 dipendenti: è sufficiente 1 componente; Amministrazioni con più di 15 dipendenti: almeno 3 componenti)

I Signori:

(Cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza)

(Cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza)

(Cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza)

nella loro qualità di componenti della commissione elettorale per l’elezione delle RSU, muniti di regolare provvedimento di designazione, si sono riuniti oggi__/_/ procedendo in primo luogo all’insediamento della commissione elettorale e successivamente all’elezione del presidente.

La commissione decide all’unanimità, dopo breve discussione, di nominare Presidente della Commissione stessa la/il sig.ra/sig. _____ (Cognome e nome).

Luogo lì, ___/___/_____

Cognome e nome: _____

Cognome e nome: _____

Per accettazione il Presidente

Cognome e nome: _____

Elezione della RSU

Ente/Amministrazione

Adempimenti della Commissione Elettorale

La Commissione Elettorale insediata in data _____ ha assunto le determinazioni qui di seguito elencate:

- 1) Acquisire dal _____ (Ente) gli elenchi del personale in forza.
- 2) Determinare, sulla base degli elenchi di cui sopra, che gli aventi diritto al voto sono:

AVENTI DIRITTO

M	F	Totale Generale

- 1) Stabilire pertanto il quorum di validità delle elezioni pari al 50% + 1 degli aventi diritto in n. _____ partecipanti alla votazione.
- 2) Stabilire che le liste potranno essere presentate entro e non oltre le ore _____ del giorno _____ / _____ / 2025.

p. La Commissione Elettorale
IL PRESIDENTE

Lì, _____

Elezione della RSU

Ente/Amministrazione

Adempimenti della Commissione Elettorale

La Commissione Elettorale ha assunto le seguenti determinazioni:

Le elezioni si svolgeranno i giorni _____ dalle ore _____ alle ore _____

Presso i seguenti seggi elettorali:

1 - COMPRENDENTE LE SEGUENTI UNITA' ORGANIZZATIVE: _____

2 - COMPRENDENTE LE SEGUENTI UNITA' ORGANIZZATIVE: _____

3 - COMPRENDENTE LE SEGUENTI UNITA' ORGANIZZATIVE: _____

p. La Commissione Elettorale
IL PRESIDENTE

Lì, _____

_____ 2025

AL PRESENTATORE DELLA LISTA
DENOMINATA _____

Oggetto: **Ricevuta lista elezioni RSU 2025**

Io sottoscritto _____ in qualità di Presidente della
Commissione elettorale per le elezioni RSU 2025 dell'Amministrazione _____ con
la presente attesto di aver ricevuto in data _____ alle ore _____
la lista denominata _____ dal presentatore di lista signor
_____.

IL PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE ELETTORALE

Elezione della RSU

Ente/Amministrazione

Decisioni della Commissione Elettorale

La Commissione Elettorale nel corso della riunione tenutasi in data _____ ha proceduto a determinare gli adempimenti qui di seguito elencati.

VALIDAZIONE DELLE LISTE

Sono state presentate le seguenti liste (elencate in ordine cronologico di presentazione):

Lista n.	Denominazione	Data	Ora	Candidati n.	Presentatori

La Commissione Elettorale, esaminate le liste e le candidature presentate e l' idoneità di ciascuna associazione, ha deciso di:

- Ammettere** alle elezioni le liste sopraindicate e tutti i candidati presentati.
- Ammettere** le liste sopraindicate tranne quelle presentate da: _____
per le seguenti motivazioni: _____

- Di non ammettere** alla elezione i seguenti candidati:

Lista	Denominazione	Candidato	Motivazione

Estratto di questo verbale viene affisso in data _____ all'Albo della Amministrazione con l'invito a presentare eventuali ricorsi alle decisioni assunte entro il _____.

p. La Commissione Elettorale
IL PRESIDENTE

Lì, _____

Verbale riepilogativo della Commissione Elettorale per le elezioni delle RSU

Amministrazione _____ Comparto _____ data elezioni _____

Indirizzo _____ Cap _____ Comune _____ Provincia _____

Telefono _____ fax _____ e-mail _____

Il Presidente della Commissione Elettorale riunitasi in data _____ alle ore _____ presso _____ dichiara che le operazioni di scrutinio si sono concluse il giorno _____ alle ore _____ con i seguenti risultati:

Dipendenti aventi diritto al voto _____ votanti _____

Lo spoglio delle schede ha dato il seguente esito:

schede vidimate _____

schede scrutinate _____

schede bianche _____

schede nulle _____

VOTI VALIDI n° _____

HANNO RIPORTATO VOTI:

LISTA 1	_____	VOTI	_____
LISTA 2	_____	VOTI	_____
LISTA 3	_____	VOTI	_____
LISTA 4	_____	VOTI	_____
LISTA 5	_____	VOTI	_____
LISTA 6	_____	VOTI	_____

Il Presidente della Commissione Elettorale, constatato che il quorum del 50% + 1 degli elettori ha partecipato alle elezioni, dichiara la validità delle elezioni stesse così come previsto dal regolamento.

	<p align="center">Elezione della RSU</p> <p align="center">Presentazione Lista dei candidati per la CISL FP</p>
	<p align="center">ENTE _____</p>

All'Amministrazione/Collegio elettorale

Alla Commissione elettorale

dell'Amministrazione/Collegio elettorale

Oggetto: Presentazione della lista dei candidati della _____ all'elezione della RSU presso l'amministrazione/collegio elettorale _____.

Il/la sottoscritto/a _____ nato a _____ il _____

in qualità di _____

(indicare se Dirigente sindacale aziendale, territoriale o nazionale o dipendente delegato dalla O.S.)

Presenta la lista denominata _____ e composta da n. ____ candidati e da n. ____ sottoscrittori titolari di elettorato attivo.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, che i candidati di cui all'allegata lista, non sono componenti della Commissione Elettorale e che le firme degli stessi, autentiche ed apposte in sua presenza, nonché correlate dai rispettivi documenti di riconoscimento in corso di validità, costituiscono espressa accettazione della candidatura.

Dichiara, inoltre, di non essere candidato in nessuna lista.

Si acclude il simbolo che dovrà essere riportato sulle schede elettorali.

Si designa, come componente della Commissione elettorale, il/la sig./sig.ra _____

Si riserva di designare il componente della Commissione elettorale entro il termine di presentazione delle liste.

Data _____

Il Presentatore della lista

Spazio per l'autenticazione della firma nell'ipotesi di cui all'art 18 comma 11 dell'ACNQ 12/04/2022

AUTENTICA FIRMA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE

Io sottoscritto/a _____ in qualità di _____
attesto che il Sig/ra (*presentatore/trice della lista*) _____ nato/a a
_____ il _____ identificato/a con documento (*indicare tipo ad es. carta d'identità*
o equipollente) _____ n. _____ rilasciato da _____ il
_____ **ha apposto la firma in mia presenza.**

Luogo e Data _____

Firma _____

Allegati:

- 1) Candidature e documenti di riconoscimento dei candidati
- 2) Lista degli elettori sottoscrittori della lista
- 3) Delega della organizzazione sindacale (nell'ipotesi in cui il presentatore di lista sia un dipendente non dirigente sindacale)
- 4) Simbolo che dovrà essere riportato sulle schede elettorali.



LISTA CISL FP

Ente _____

N°	Cognome e nome	
1.		Modello accettazione candidatura allegato
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		

25.		
26.		
27.		
28.		
29.		
30.		
31.		
32.		
33.		
34.		
35.		
36.		
37.		
38.		
39.		
40.		
41.		
42.		
43.		
44.		
45.		
46.		
47.		
48.		
49.		
50.		
51.		
52.		

Il Rappresentante Sindacale CISL FP



Elezione della RSU

Nomina Rappresentante Commissione elettorale

Ente/Amministrazione

Oggetto: Nomina componente CISL FP Commissione Elettorale RSU

La scrivente Organizzazione Sindacale, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, dell'accordo collettivo quadro per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie del 12.4.2022, comunica ai sensi dell'art. 19 del citato accordo il nominativo del proprio rappresentante nella Commissione Elettorale preposta alle operazioni di voto per la elezione delle R.S.U. presso codesta sede.

Il rappresentante della CISL FP è _____

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE SINDACALE

_____, li _____.

Dichiarazione

La sottoscritta _____ accetta di far parte della Commissione Elettorale quale rappresentante della CISL FP e dichiara di non volersi candidare nelle liste per la elezione della R.S.U.

Firma

_____, li _____.



Alla Commissione Elettorale

presso Ente/Amministrazione _____

Questa Organizzazione Sindacale presentatrice di lista per le elezioni delle R.S.U. di codesta Amministrazione, con la presente designa in qualità di scrutatore/i per il/i seggio/i elettorale/i il Sig./ (Sigg.)

Cognome e nome	Seggio

Il Rappresentante Sindacale CISL FP

_____, li _____.





Elezione della RSU

Sottoscrittori per la lista CISL FP

Ente/Amministrazione

Alla Commissione Elettorale
presso Ente/Amministrazione _____

I/Le sottoscritti/e, dipendenti di codesta Amministrazione rappresentante con diritto di voto nella elezione della RSU hanno apposto le firme sotto riportate ai fini della presentazione dei candidati della lista, **denominata CISL FP**, aderente alla Confederazione CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori), allegata alla presente.

A tale fine dichiarano:

Di non aver sottoscritto e non voler sottoscrivere altra lista per l'elezione della RSU

N°	Cognome e nome	Luogo nascita	Data di nascita	Firma per accettaz.
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Il Rappresentante Sindacale CISL FP

_____, li _____.

